

29 luglio 2016
Sala 20 maggio 2012 Regione Emilia-Romagna
Viale della Fiera 8 - Bologna

Conferenza programmatica

3^a seduta

Parere in merito al "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)" adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015.

Premessa

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Po (in seguito PAI), adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 26 aprile 2001, è stato approvato con DPCM del 4 maggio 2001.

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del territorio del bacino del fiume Po (in seguito PGRA), predisposto ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D.Lgs. 49/2010, è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015 e approvato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 219/2010, con deliberazione n. 2 del 3 marzo 2016.

Per il combinato disposto dell'art. 7, comma 3 lett. a del D.lgs. 49/2010 e dell'articolo 66, comma 6 del D.lgs. 152/2006 il PGRA è definitivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato Regioni, la cui consultazione è attualmente in corso.

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino, con deliberazione n. 5 del 17 dicembre 2015, ha il "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)", di seguito denominato Progetto di variante, che consiste in una integrazione alle norme di attuazione del PAI e del PAI Delta volta ad armonizzare gli strumenti di pianificazione di bacino vigenti con il PGRA del fiume Po.

L'iter di adozione e di approvazione del suddetto Progetto di variante deve essere inquadrato nel contesto normativo di riferimento attualmente vigente rappresentato da:

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il

contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" ed in particolare l'art. 51 "Norme in materia di Autorità di bacino";

- Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni";
- Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, recante "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque".

Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Deliberazione n. 4 del 17 dicembre 2015, ha adottato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA), come previsto dall'art. 7, comma 8, del D.lgs. n. 49/2010, operante sul territorio del Distretto Idrografico Padano così come definito dall'art. 64 del D.lgs. 152/2006 vigente al momento dell'adozione della suddetta deliberazione.

L'art. 51, comma 4, della L. 221/2015 dispone che dalla data di adozione del decreto previsto dall'art. 69 del D.Lgs. n. 152/2006 le Autorità di bacino di cui alla L. n. 183/1989 sono soppresse e in fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 221/2015, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'art. 4 del D.lgs. n. 219/2010, che a tale fine si avvalgono delle strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel proprio distretto.

Il comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006 dispone che le Regioni convochino una Conferenza programmatica articolata per sezioni provinciali o per altro ambito territoriale deliberato dalle Regioni stesse, cui partecipano province e comuni interessati al fine esprimere un parere sulla coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale dei Progetti di variante ai PAI.

La Regione, pertanto, sulla base della normativa sopracitata, ritiene di sottoporre il Progetto di variante all'esame della Conferenza programmatica disposta dal comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006.

Procedure relative al parere regionale sul Progetto di variante

Dell'adozione del Progetto di variante è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2016 e nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Parte Seconda) n. 45 del

24 febbraio 2016, nonché sui siti istituzionali dell'Autorità di Bacino e delle Regioni facenti parte del distretto.

Il Progetto di variante è stato, quindi, sottoposto a consultazione e ad eventuali osservazioni nel periodo 16 febbraio - 16 maggio 2016.

La notizia dell'adozione è stata pubblicata sul portale ER Ambiente il 18 marzo 2016. Il 28 aprile 2016 la Regione Emilia-Romagna ha, inoltre, inviato un promemoria ai Comuni facenti parte del distretto a mezzo posta elettronica certificata (PEC), evidenziando la possibilità di presentare eventuali osservazioni entro la data stabilita.

Entro i termini previsti per la presentazione di osservazioni è pervenuta alla Regione Emilia-Romagna una osservazione da parte del Comune di Castelfranco Emilia.

In riferimento al comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. 152/2006, la Regione ha indetto la Conferenza programmatica articolata in due sedute, il 14 luglio 2016 a Bologna, per i comuni e le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, e il 22 luglio a Parma, per i comuni e le province di Parma e Piacenza, come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1078 del 11/07/2016. A seguito di quanto emerso nelle suddette sedute si è ritenuto necessario convocare una terza seduta conclusiva in data odierna. Nelle sedute di Conferenza o successivamente sono state presentate osservazioni da parte della Unione comuni modenesi area nord, dei Comuni di Camposanto (MO), Novi di Modena, Borgo Val di Taro (PR) e dalla Provincia di Piacenza.

Sulla base dell'istruttoria effettuata dai Servizi regionali competenti in materia, la Regione ha predisposto il presente parere che viene proposto alla discussione della Conferenza.

La Giunta Regionale si esprimerà, attraverso una specifica deliberazione, sul Progetto di variante, prendendo atto delle risultanze della Conferenza programmatica e del parere espresso dalla stessa.

Contenuti del Progetto di Variante

Il Progetto di Variante in esame riguarda il territorio regionale ricadente nel distretto padano: in particolare, la parte del Progetto di Variante relativa al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) si riferisce alle Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara e, solo parzialmente, alla Provincia di Bologna; quella relativa al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) interessa il territorio della Provincia di Ferrara.

Secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 49/2010 (che stabiliscono di procedere ad un coordinamento tra la pianificazione di gestione delle alluvioni e la pianificazione di bacino), scopo precipuo del Progetto di Variante è quello di garantire il pieno coordinamento tra i contenuti conoscitivi risultanti dall'elaborazione del PGRA e quelli dei vigenti

strumenti della pianificazione di bacino per l'assetto idrogeologico e, in particolare, di associare le specifiche disposizioni di PAI e PAI Delta alle aree individuate nell'ambito degli elaborati del PGRA, finalizzate al conseguimento degli obiettivi di quest'ultimo Piano.

Il Progetto di Variante, pertanto, introduce, nell'ambito dei vigenti PAI, modifiche normative coerenti con l'esigenza di assicurare un adeguato coordinamento tra tali strumenti di Piano e il PGRA, al fine di garantire, per l'ambito territoriale del Distretto idrografico padano, la riduzione delle potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni per la vita e la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e l'attività economica e le infrastrutture.

Sulla base di quanto riportato nel "Considerato" della deliberazione n. 5 del 17/12/2015, l'Autorità di bacino ritiene che fino all'adozione definitiva della Variante del PAI in oggetto, per le Aree a Rischio Significativo (ARS) individuate dalle *Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po* si devono applicare le misure previste dall'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, D.L. 11 giugno 1998, n. 180" adottato con DPCM 29 settembre 1998 per le aree di cui all'art. 1, comma 1, lett. b del D. L. n. 279/2000, convertito, con modificazioni, nella legge n. 365/2000, e non ritiene necessaria l'adozione di ulteriori misure di salvaguardia, di cui all'art. 65, comma 7 del D. lgs. n. 152/2006.

Il Progetto di Variante è costituito dai seguenti elaborati:

- PARTE PRIMA: Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po" (PAI) - Inserimento del Titolo V, contenente "Norme in materia di coordinamento tra il PAI e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)"
- PARTE SECONDA: Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po" (PAI Delta) - Inserimento della Parte Terza, contenente "Norme in materia di coordinamento tra il PAI Delta e il Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA)"

Il nuovo Titolo V, inserito dopo il Titolo IV delle NA, Elaborato n. 7, del PAI, è costituito dagli articoli dal 55 al 65 e fa riferimento alla porzione del distretto idrografico padano costituita dall'intero bacino idrografico del fiume Po, chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del Delta.

La Parte III, inserita dopo la parte II delle NA, Elaborato n. 5, del PAI Delta, è costituita dagli articoli dal 20 al 27 che hanno effetti sulla porzione del distretto idrografico padano costituita dal territorio del Delta.

Con il Titolo V e la Parte III, il quadro conoscitivo del PAI e del PAI Delta viene integrato dagli elaborati cartografici

rappresentati dalle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvione predisposte ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 2007/60/CE e del D.Lgs. 49/2010, articolate, per la Regione Emilia-Romagna, nei seguenti ambiti territoriali:

- Reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP);
- Reticolo secondario collinare e montano (RSCM);
- Reticolo secondario di pianura (RSP);
- Aree costiere marine (ACM).

indicanti i seguenti scenari di pericolosità:

- aree interessate da alluvione rara (P1);
- aree interessate da alluvione poco frequente (P2);
- aree interessate da alluvione frequente (P3).

e contenenti il livello di rischio al quale sono esposti gli elementi ricadenti nelle aree allagabili, distinto in 4 classi, come definite nell'Atto di indirizzo di cui al DPCM 29 settembre 1998, da R1 (rischio moderato o nullo) a R4 (rischio molto elevato).

In particolare le suddette mappe costituiscono quadro di riferimento per la verifica delle prescrizioni e previsioni del PAI, con riferimento ai seguenti elaborati:

- Atlante dei rischi idraulici e idrogeologici - Inventario dei centri abitati montani esposti a pericolo (Elaborato 2);
- Linee generali di assetto idraulico e idrogeologico (Elaborato 3);
- Fasce fluviali di cui alle Tavole cartografiche del PSFF e dell'Elaborato 8;

e del PAI Delta:

- Delimitazione delle fasce fluviali - cartografia alla scala 1:10.000 e 1:100.000 (Elaborato 4).

Entrando nel merito dei contenuti del nuovo Titolo V, negli articoli dal 58 al 60 (PAI) e dal 21 al 24 (PAI Delta), vengono fornite indicazioni in merito all'aggiornamento degli indirizzi alla pianificazione urbanistica, nonché di tutti i piani territoriali e programmi regionali che possono avere attinenza con il PGRA, quali, ad esempio, quelli relativi alle attività agricole, zootecniche ed agroforestali, alla tutela della qualità delle acque, alla gestione dei rifiuti, alla tutela dei beni paesaggistici e ambientali, alla bonifica e programmazione energetica e per ogni altro piano o programma di sviluppo socio-economico e di assetto ed uso del territorio comunque interferente con l'ambito territoriale di riferimento del PGRA.

Tale attività viene svolta sulla base dell'emanazione da parte della Regione di disposizioni specifiche, concernenti sia

l'attuazione del PGRA nel settore urbanistico (da completarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Titolo V) che la verifica di coerenza dei Piani e Programmi regionali.

Tali disposizioni devono in particolare attenersi ed essere coerenti con i riferimenti normativi indicati nell'articolo 58, nel quale alle perimetrazioni di cui al PGRA vengono associate le norme di cui alle fasce fluviali del PAI per gli ambiti Reticolo Principale e Reticolo secondario collinare-montano, mentre viene demandato alle Regioni e agli Enti locali del distretto di regolamentare, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, le attività consentite, i limiti e i divieti per gli ambiti Reticolo secondario di Pianura (RSP) e Aree costiere (ACM) e lacuali (ACL, quest'ultime non presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna).

All'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di protezione civile provvedono, invece, sulla scorta delle disposizioni di cui sopra le Province e i Comuni interessati.

Negli articoli 62 e 63 del Titolo V relativi al PAI e negli articoli 25 e 26 relativi al PAI Delta viene, inoltre, precisato che i proprietari e i soggetti gestori degli impianti di vario tipo (di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento di acqua potabile, a rischio di incidente rilevante e con materiale radioattivo) ricadenti in aree interessate da alluvioni, predispongono, qualora non abbiano già provveduto, una verifica del rischio idraulico e idrogeologico e, in relazione ai risultati di tale verifica, adottano eventuali interventi di adeguamento necessari per ridurre la vulnerabilità degli impianti stessi e i potenziali danni sull'ambiente a seguito del coinvolgimento degli impianti stessi in un evento alluvionale.

Allo stesso modo, negli art. 64 (PAI) e 27 (PAI Delta), viene stabilito che gli Enti proprietari di infrastrutture viarie e ferroviarie soggette a rischio di alluvione provvedano, qualora non lo abbiano già fatto, alla definizione di misure di carattere strutturale e non strutturale atte alla mitigazione del rischio e di provvedimenti atti a garantire l'esercizio provvisorio dell'infrastruttura in condizioni di rischio compatibile.

Valutazioni e proposte di modifica del Progetto di variante

Il Progetto di variante si inserisce nel percorso tracciato dall'art. 7 del D.Lgs. 49/2010 in attuazione della Direttiva 2007/60/CE e nel quadro del D.Lgs. 152/2006, aggiornando e integrando il quadro conoscitivo e i contenuti dei due PAI vigenti e garantendo coordinamento e coerenza tra PGRA e PAI.

Il Progetto si configura esso stesso come misura specifica di attuazione del PGRA, quindi, come passo necessario e dovuto già facente parte dell'insieme di azioni prioritarie individuate nel PGRA per la riduzione delle conseguenze negative derivanti dalle

alluvioni per la vita umana, l'ambiente, il patrimonio culturale, i beni e le attività socio-economiche nel distretto padano.

Sulla base dell'istruttoria regionale effettuata, è possibile formulare alcune considerazioni e proposte all'Autorità di Bacino in merito al Progetto di variante, di seguito riportate.

In merito alle misure di salvaguardia richiamate nel considerato della Delibera di adozione del Progetto di variante n. 5 del 17 dicembre 2015, si rappresenta quanto segue:

- data la complessità della tematica trattata e delle norme richiamate, nonché le numerose richieste di chiarimenti pervenute alla Regione e all'Autorità di Bacino da parte dei Comuni e delle Strutture autorizzazioni e concessioni (SAC) dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ArpaE), risulta necessario e prioritario che l'Autorità di Bacino fornisca indicazioni operative precise circa la loro applicazione, specificando i casi in cui le stesse possono non essere applicate e mettendo tali chiarimenti a disposizione dei vari soggetti interessati anche mediante pubblicazione sul proprio sito;
- per i comuni interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, così come individuati dall'articolo 1 del DL n.74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2012 e in successivi provvedimenti statali nonché per i comuni limitrofi limitatamente agli edifici danneggiati dagli stessi eventi sismici, in considerazione della particolare emergenza sismica e delle attività in corso per assicurare la ricostruzione e il ritorno alla normalità in tali territori e visto quanto disposto dall'articolo 3 del citato DL n.74/2012 in merito al diritto alla ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati, si chiede una differenziata e specifica applicazione delle misure di salvaguardia ovvero che in sede di rilascio del titolo abilitativo vengano individuate adeguate misure idonee a mitigare il rischio idraulico con riferimento agli interventi oggetto di concessione di contributi di cui alle Ordinanze commissariali nonché alle aree e agli interventi di cui ai Piani di Ricostruzione previsti dagli articoli 12 e 13 della L.R. 21 dicembre 2012 n. 16;
- in relazione alla diversa tipologia di fenomeni analizzati e rappresentati nelle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui al PGRA (alluvioni derivanti dal Reticolo principale e secondario collinare montano, alluvioni dovute a criticità del reticolo secondario di pianura, inondazioni marine) si chiede all'Autorità di Bacino di chiarire in modo esplicito per quali ambiti valgano le misure di salvaguardia di cui alla Legge n. 365/2000, in quanto tale normativa fa riferimento agli ambiti fluviali e non agli ambiti del Reticolo Secondario di Pianura (RSP) e delle Aree costiere marine (ACM), che rappresentano i nuovi ambiti presenti nel PGRA e non presenti nel PAI.

In merito a quanto disposto dall'art. 58 del Titolo V relativo al PAI e dall'articolo 22 della Parte Terza relativo al PAI Delta, si chiede di svolgere il necessario coordinamento tra le Regioni del distretto per quanto riguarda la parte delle disposizioni regionali relative ai nuovi ambiti territoriali Reticolo Secondario di Pianura (RSP) e Aree costiere marine (ACM), tramite:

- l'emanazione di specifiche linee guida che, pur nella specificità di ogni singola Regione, individuino i principi fondamentali a cui attenersi nella costruzione delle disposizioni stesse;
- la costituzione di appositi tavoli di lavoro, in modo da favorire il confronto e l'adozione di provvedimenti coerenti tra loro e il più possibile omogenei.

In riferimento all'articolo 57, comma 4, del Titolo V relativo al PAI e all'articolo 21, comma 4, della Parte Terza relativo al PAI Delta, che prevedono la delega al Segretario generale ad approvare le varianti delle perimetrazioni delle Fasce fluviali e delle aree a rischio idraulico molto elevato, si condivide tale scelta in quanto permette un più tempestivo aggiornamento degli Elaborati del PAI e si propone di estendere tale procedura anche alle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico previste dal PAI, per una analoga necessità di semplificazione delle procedure e per mantenere un equo trattamento per le diverse tipologie di rischio.

Si chiede, infine, di assicurare il necessario coordinamento con la "Variante ai Piani Stralcio del bacino idrografico del fiume Reno finalizzata al coordinamento tra tali Piani e il PGRA", con riferimento alle aree perimetrate nella stessa, in quanto derivanti da esondazioni dei corsi d'acqua Reno e Samoggia nei territori di pianura esterni ai corpi arginali, ricadenti nel bacino del fiume Po.

Ulteriori valutazioni e proposte di modifica del Progetto di variante conseguenti alla 1^a e 2^a seduta della Conferenza programmatica

Nella prima seduta della Conferenza programmatica del 14 luglio è emerso da una parte dei comuni presenti, appartenenti alla provincia di Modena, la necessità di avere indicazioni operative per l'applicazione delle misure di salvaguardia alle aree individuate nei diversi ambiti delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del PGRA, in particolare per quegli ambiti di pericolosità dove la variante fornisce un quadro conoscitivo ma non anche un apparato normativo, quale l'ambito del reticolo secondario di pianura.

Nella seconda seduta della Conferenza programmatica del 22 luglio è stato evidenziato, da parte della Provincia di Piacenza e di alcuni comuni della medesima provincia, che vi sono varie aree a

pericolosità P2 e P3 derivanti dal reticolo principale, in particolare dal torrente Arda, introdotte dal PGR e non presenti nel PAI e PTCP vigenti, ed è stata prospettata l'opportunità di modificare la normativa del progetto di variante al fine attenuare l'equivalenza tra le aree a pericolosità idraulica P3, P2 e P1 e le fasce fluviali del PAI indicata nel Progetto di variante e di demandare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica la costituzione di un sistema di tutele aggiornato al PGR e condiviso tramite Intesa.

La Regione pertanto, in accordo con l'Autorità di bacino, ha ritenuto necessario fornire prime indicazioni operative adeguate alle diverse pericolosità dei vari ambiti del Progetto di variante, valide fino all'emanazione delle disposizioni specifiche, previste entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Titolo V e della Parte III.

È stato quindi elaborato, in collaborazione con Autorità di bacino e le Province di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, il documento tecnico:

"Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni con particolare riguardo alla pianificazione di emergenza, territoriale ed urbanistica, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del "Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) e al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta)", adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po, con deliberazione n. 5 del 17/12/2015."

che viene illustrato nella seduta odierna e che verrà approvato con deliberazione di Giunta regionale.

Il suddetto documento è stato inviato all'Autorità di bacino del fiume Po con lettera PG.20126.0555630 del 28/07/2016 al fine dell'espressione di una esplicita condivisione, che l'Autorità ha espresso con nota prot. n. 4594/CM del 28/07/2016.

Contestualmente è stato anticipato anche alle Province e ai Comuni convocati all'odierna Conferenza.

Considerato che nel paragrafo 3.2 del suddetto documento tecnico è espresso quanto segue:

"Nelle more di adozione delle Varianti al PAI relative alle fasce fluviali previste nel PGR secondo il programma predisposto dall'Autorità di Bacino del fiume Po da realizzare prioritariamente in quei sottobacini idrografici dove i quadri conoscitivi sono maggiormente aggiornati e completi o dove si sono verificati recenti eventi alluvionali (per le aste dei fiumi Secchia, Trebbia, Arda, Parma e Baganza, Nure), per le aree P3 e P2 ricadenti nei territori di pianura non già ricomprese nelle fasce fluviali A e B del PAI vigente ovvero dei PTCP aventi valore e effetto di PAI si applicano le norme dell'art. 31, c. 4 e 5 del PAI, ovvero le equivalenti norme dei PTCP."

si chiede all'Autorità di bacino di modificare conseguentemente l'art. 58 del Titolo V del Progetto di variante.

In occasione della riunione tenutasi il 26/07/2016 tra Regione, Autorità di bacino, Provincia di Piacenza e alcuni comuni rivieraschi del torrente Arda è stato riscontrato che le Mappe di pericolosità e rischio di alluvioni del torrente Arda contenute nel PGRA (ed aggiornate al 22 dicembre 2013) non ricomprendono i risultati finali e gli approfondimenti di dettaglio effettuati nel corso dei primi mesi del 2014 nell'ambito di uno specifico studio idraulico di asta, commissionato dalla Regione al fine di valutare, tra l'altro, l'estensione delle superfici potenzialmente allagabili per diversi tempi di ritorno. Si chiede pertanto all'Autorità di bacino di tenere conto di tale ultima versione più completa del sopra citato studio e di aggiornare conseguentemente le Mappe contestualmente all'adozione della Variante in discussione.

In riferimento all'articolo 57, comma 4, del Titolo V relativo al PAI e all'articolo 21, comma 4, della Parte Terza relativo al PAI Delta, che prevedono la delega al Segretario generale ad approvare le varianti delle perimetrazioni delle Fasce fluviali e delle aree a rischio idraulico molto elevato, si chiede all'Autorità di bacino di valutare di indicare che l'approvazione delle suddette varianti sia condivisa dalla Regione e dagli Enti territoriali interessati in riferimento anche alle Intese di cui all'articolo 1, comma 11 delle Norme di Attuazione del PAI vigente, richiamate peraltro anche all'art. 59 c.1.

Date queste considerazioni e proposte, risultano condivisibili i contenuti e le finalità del Progetto di variante al PAI e al PAI Delta.